

CORSO DI FORMAZIONE METAPROFESSIONALE PER LA CORRETTA GESTIONE DELLO STUDIO E DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

II SESSIONE: Regime fiscale, fatturazione elettronica e obblighi per l'attività professionale

Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
delle Province di Como - Lecco - Sondrio

- Prestazione occasionale, prestazione abituale e continuativa
- Apertura P. IVA, iscrizione Ordine, iscrizione EPAP
- La forma organizzativa (autonoma, associata, STP)
- Ricevuta e/o fattura elettronica
- I regimi fiscali (forfettario, semplificato, ordinario)
- Le imposte dirette e la contribuzione a EPAP
- L'IVA (liquidazioni, dichiarazioni, LIPE)



Prestazione occasionale e lavoro autonomo occasionale

*Lavoro
autonomo
occasionale*

Carattere episodico e non continuativo

Assenza di subordinazione

Svolgimento con propri mezzi e in autonomia

< 5.000 euro annui, altrimenti gestione separata INPS

*Prestazione
occasionale*

Carattere episodico e non continuativo

Coordinato dal committente

Modalità semplificate di gestione

< 5.000 euro annui

< 2.500 annui per singolo committente (o 280 ore)



Prestazione occasionale e lavoro autonomo occasionale

Obbligo emissione
«ricevuta» al momento
del pagamento


La ricevuta deve
contenere dati anagrafici,
data, numero, descrizione
prestazione, importo

Se il cliente è titolare di
P. IVA va operata la
ritenuta d'acconto (20%)

Obbligo apposizione
marca da bollo di 2 euro
(se la prestazione supera i
77,47 euro)



Prestazione abituale e continuativa



Apertura P. IVA

L'apertura della P. IVA, necessaria in casi di abitudine e continuità, comporta la scelta del **codice ATECO 74.90.11** →
Consulenza agraria fornita da agronomi.

Essendo un'attività professionale non va iscritta al R.I.
Requisito fondamentale è l'iscrizione all'Ordine dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali.

Ulteriore obbligo è l'iscrizione alla cassa EPAP (Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale degli Attuari, dei Chimici e Fisici, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, dei Geologi).



La forma organizzativa

La forma organizzativa adottata dal professionista può essere:

- Autonoma (individuale)
 - Studio Associato
- STP (società fra professionisti) in forma di società di capitali



La fattura elettronica

Dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria per quasi tutti i titolari di partita IVA.

È una fattura in formato digitale (xml) che deve essere trasmessa (entro 12 giorni oppure 15 se differita) allo SDI.

Se il cliente è un privato è obbligatoria la consegna della c.d. copia di cortesia.

Il formato è standard così come i codici IVA utilizzabili.

L'intestatario della fattura è unico ma ne può essere indicato un altro nei campi descrittivi.

In assenza del codice SDI è possibile inserire "0000000".

In caso di soggetto estero il campo "Codice Destinatario" va compilato con il codice convenzionale "XXXXXXX".



La fattura elettronica

Dati anagrafici

Data

Numero

Descrizione

Importo

IVA (se presente)

Ritenuta d'acconto (se presente)

Imposta di bollo (se necessaria)



La fattura elettronica

La fattura elettronica, per i contribuenti forfettari, deve obbligatoriamente contenere la dicitura: «Operazione non soggetta a IVA e compenso non soggetto a ritenuta di acconto ai sensi dell'art. 1, co. da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 come modificata dalla Legge 145/2018 - Regime forfettario».

Le spese anticipate (ex art. 15 DPR 633/72) non formano base imponibile IVA solo se sono sostenute in nome e per conto del cliente.

Le operazioni senza applicazione dell'IVA effettuate dai forfettari sono contraddistinte dal codice natura "N2.2 - Operazioni non soggette - altri casi".

L'imposta di bollo addebitata in fattura è assimilabile ai ricavi e ai compensi, concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto a imposta sostitutiva ed è, quindi, rilevante ai fini della tassazione.



I regimi fiscali

Forfettario

- Ricavi < 85.000
- Nessun obbligo tenuta registri
- NO IVA
- NO ritenuta d'acconto
- Regime per cassa

Semplificato

- Ricavi < 500.000
- Obbligo registri IVA
- IVA
- Ritenuta d'acconto (no società)
- Regime per cassa (opzione per cassa presunta)

Ordinario


- Ricavi > 500.000, sempre obbligatorio per le società di capitali, opzionale per gli altri soggetti con ricavi < 500.000
- Obbligo registri IVA, libro cespiti, libro giornale, libro inventari
- IVA
- Ritenuta d'acconto (no società)
- Regime per competenza




Regime forfettario - requisiti



Regime forfettario - principali caratteristiche



Il regime forfettario - esempio di tassazione



** l'aliquota è del 5% per i primi cinque
anni per le nuove attività (€ 1.700)*



Regime semplificato e ordinario

	Semplificato	Ordinario
Registrazione fatture	X	X
Adempimenti IVA	X	X
Libro giornale (prima nota)		X
Incassi e pagamenti		X
Dichiarazione redditi e IRAP (se dovuta)	X	X
ISA	X	X
Bilancio annuale		X



Regime semplificato e ordinario: cenni di tassazione

L'IRPEF si applica sul reddito complessivo.

L'**imposta lorda** si calcola applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili (es. i contributi previdenziali e assistenziali), le aliquote per scaglioni.

Dall'imposta lorda si sottraggono le **detrazioni** (es. spese mediche, assicurazioni, interessi passivi mutui prima casa, spese per ristrutturazioni, ecc.) che sono riconosciute fino all'ammontare dell'imposta dovuta, per cui non possono essere rimborsati importi superiori.

Le **nuove aliquote Irpef 2024** sono tre, da applicare sugli scaglioni di reddito, ovvero:

- fino a 28.000 euro: 23%
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%
- oltre 50.000 euro: 43%.



Regime semplificato e ordinario: cenni di tassazione

- Per le **società di capitali** la tassazione si articola su due imposte: IRAP e IRES.
IRAP prevede un'aliquota del 3,9% e si applica su una base imponibile data da ricavi meno costi, dove non si considerano deducibili l'IMU, il personale non a tempo indeterminato, compensi amministratori e oneri finanziari.
IRES prevede una aliquota del 24% da applicarsi all'utile di esercizio rettificato (alcuni costi come auto, telefoni, compensi non corrisposti, spese di rappresentanza, sanzioni, ecc. non sono deducibili o lo sono solo in parte).
- Per le **società di persone (studi associati)** la tassazione è data dall'IRAP. Inoltre, i soci sono soggetti a IRPEF con attribuzione pro-quota del reddito societario.



Regime semplificato e ordinario: cenni di tassazione

- In caso di **studi associati**, il reddito dello studio viene attribuito pro-quota ai soci cui viene applicata l'**IRPEF** per scaglioni.
- In caso di **STP**, al reddito imponibile della società viene applicata l'**IRES**.
In caso di distribuzione di utili ai soci viene applicata una ritenuta a titolo di imposta del 26%.
- In entrambi i casi viene inoltre applicata l'**IRAP**.



Regime forfettario e semplificato, un confronto

Forfettario hp. 1	Semplificato hp. 1	Forfettario hp. 2	Semplificato hp. 2
Ricavi incassati 50.000*	Ricavi incassati 50.000*	Ricavi incassati 50.000*	Ricavi incassati 50.000*
Costi (non deducibili) 5.000	Costi 5.000	Costi (non deducibili) 20.000	Costi 20.000
Contributi pagati 5.750	Contributi pagati 6.300	Contributi pagati 5.750	Contributi pagati 4.800
Reddito imponibile 42.300	Reddito imponibile 36.700	Reddito imponibile 42.300	Reddito imponibile 23.000
Imposta sostitutiva 6.300	IRPEF 9.500	Imposta sostitutiva 6.300	IRPEF 5.400
Netto 32.950	Netto 29.200	Netto 17.950	Netto 19.800

*n.b. compreso 4%



Regime semplificato e ordinario: cenni di tassazione

L'IRAP colpisce ogni attività diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi e la prestazione di servizi in quanto autonomamente organizzata.

Il presupposto dell'imposta infatti è *"l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"*.



Regime semplificato e ordinario: cenni di tassazione

Elementi utili a comprendere quando il presupposto dell'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata è presente possono essere:

- impiego di beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo quanto accade di solito, costituiscono il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività;
- utilizzo in modo non occasionale di lavoro altrui.



Le imposte: quando

primo acconto (50%) ed eventuale saldo

30 giugno

secondo acconto (50%)

30 novembre

N.B. per il 2023, per le persone fisiche titolari di P. IVA con ricavi inferiori a 170mila euro, il termine per il pagamento del secondo acconto è stato posticipato al 16 gennaio 2024, in un'unica soluzione senza interessi oppure in 5 rate mensili di pari importo, dal 16 gennaio con interessi dalla seconda rata in poi.

Tale possibilità potrebbe essere adottata in via definitiva.



La contribuzione EPAP

Q
U
A
N
T
O

Contributo soggettivo pari al 10% del reddito netto

Contributo integrativo pari al 4% del reddito lordo

Contributo di solidarietà pari allo 0,2% del reddito netto

Contributo di maternità

N.B. Agevolazione giovani under 30: a tutti i professionisti che si iscrivono all'EPAP prima dei 30 anni e che sono tenuti al pagamento dei soli contributi minimi, l'Ente dà la possibilità di ridurre del 70% il livello di contribuzione per i primi 3 anni di iscrizione.



La contribuzione EPAP

ATTENZIONE: tutti i soggetti iscritti all'EPAP (individuali, studi associati, STP) devono inserire il contributo integrativo del 4 % in ogni parcella emessa. Il contributo integrativo concorre alla formazione dell'imponibile IVA.



Adempimenti IVA

Registrazione fatture di acquisto e di vendita

Liquidazioni mensili o trimestrali (opzionale se ricavi < 500.000, maggiorazione 1%)

LIPE trimestrali

Dichiarazione IVA annuale



Adempimenti IVA

IVA PER CASSA


Il regime Iva per cassa consente all'imprenditore o al lavoratore autonomo di posticipare il versamento dell'imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dell'operazione a quello dell'incasso.

Possono aderirvi i contribuenti che:

- operano nell'esercizio di impresa, arti o professioni
- hanno realizzato nell'anno precedente (o, nel caso di avvio dell'attività, prevedono di realizzare) un volume d'affari non superiore a due milioni di euro
- effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni.



Grazie per l'attenzione



Studio Chirico
Commercialisti Associati